

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Provincia di Teramo)

AREA AMMINISTRATIVA

C.F. 80003790674 P.I.00239670672 Tel.0861 975926/7 --0861 1828721

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PERIODO A.A.S.S. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – CIG: B2C842CCC8

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.

Il presente disciplinare è riferito alla determinazione a contrarre R.G. n. 477 del 12 agosto 2024 redatta dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, relativa al **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PER IL PERIODO A.A.S.S. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.**

ART. 1

DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

I rapporti fra il Comune di Isola del Gran Sasso e l'Impresa aggiudicataria sono regolati da:

1. Condizioni contenute nel presente disciplinare;
2. Condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
3. Offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara;
4. D.Lgs n. 36/ 2023;
5. D.P.R. n. 207/2010;
6. D.lgs. n. 81/2008;
7. Disciplina contenuta nel Codice Civile.

COMUNICAZIONI

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente attraverso il portale telematico <https://isoladelgransasso.acquistitelematici.it/> indirizzate al Responsabile dell'Area Amministrativa Ing. Maria Gabriella Fortezza che provvederà a fornire le risposte.

ART. 2

OGGETTO, DURATA, AMMONTARE DELL'APPALTO, SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, SUBAPPALTO.

Il presente disciplinare ha per oggetto: Appalto del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia periodo degli Anni Scolastici **2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027**, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto. La durata dell'appalto è fissato in anni tre con decorrenza presunta dal 1° ottobre 2024. L'offerta della ditta aggiudicataria rimarrà valida per tutto il periodo del rapporto contrattuale, incluse anche eventuali proroghe.

L'importo complessivo presunto dell'appalto riferito alla durata contrattuale (anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027) ammonta ad € 180.129,00 soggetto a ribasso, oltre ad € 5.586,00 quali oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale di € 185.715,00, oltre IVA come per legge.

L'importo a base di gara è calcolato moltiplicando il prezzo del singolo pasto posto a base di gara € 5,32 comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 0,16 per il numero massimo ipotetico di 34.910 pasti relativamente agli anni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.

L'importo posto a base di gara costituisce l'importo massimo ammissibile, sono pertanto ammissibili, pena l'esclusione dalla gara, soltanto offerte in ribasso.

I corrispettivi effettivi saranno calcolati sulla base dell'offerta di prezzo a singolo pasto presentata in sede di gara moltiplicata per i pasti effettivamente somministrati nei giorni di svolgimento del servizio.

ART. 3

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla gara ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36 del 2023 i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui al Codice dei contratti pubblici.

In particolare i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione:

- a) **dei requisiti di ordine generale** previsti dal Codice. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36 del 2023 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- - dal concorrente che partecipa in forma singola;
- - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda

copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

b) dei requisiti di ordine speciale di capacità tecnica-organizzativa ed economica-finanziaria di seguito indicati:

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (ART. 100, comma 1, lett.a) D.Lgs. n. 36/2023).

siano in possesso del titolo previsto per l'esercizio di servizi analoghi a quelli oggetto dell'Affidamento.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA (ART. 100, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023).

Fatturato complessivo nel settore della refezione scolastica nell'ultimo triennio almeno pari o superiore a quello del presente appalto pari o superiore ad € **185.715,00**, oltre IVA ed oneri di gestione della sicurezza.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE (ART. 100, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 36/2023).

Il concorrente deve aver svolto in modo regolare senza che si siano verificate inadempienze gravi, formalizzate con provvedimenti sanzionatori definitivi negli ultimi tre esercizi finanziari almeno un servizio nel settore della refezione scolastica. Per ciascun servizio dovrà essere indicato: oggetto del servizio, periodo, importi (IVA esclusa);

Il possesso dei suddetti requisiti speciali è dimostrato dal concorrente presentando una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con l'apposito modello denominato "Scheda di rilevazione requisiti di capacità tecnico professionale ed economica-finanziaria" (All. C), come meglio di seguito specificato.

ART. 4

SVOLGIMENTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

La suddetta procedura sarà condotta attraverso una gara aperta a tutti gli Operatori economici in esecuzione della determinazione a Contrarre R.G. n. 477 del 12 agosto 2024 del Responsabile dell'Area amministrativa.

Le offerte dovranno pervenire entro la data ed ora indicate nel bando di gara.

Successivamente l'Amministrazione provvederà con apposito atto a nominare la Commissione Giudicatrice delle offerte. Nel giorno, luogo ed ora indicati, si procederà con l'apertura della documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara. Nel corso di tale seduta verrà effettuata un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni presentate. Dopo tale verifica e la conseguente ammissione alla gara, si procederà all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi. Le offerte tecniche saranno esaminate dalla Commissione. In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di seguito indicate. Terminata la suddetta fase si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; attribuendo alle stesse un punteggio e sommandolo al punteggio ottenuto alle offerte tecniche la Commissione procederà a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi la Commissione di gara procede alla proposta di aggiudicazione della gara con specifico verbale.

4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA:	MAX 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA:	MAX 30 PUNTI

“OFFERTA TECNICA”

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma telematica a pena di inammissibilità dell'offerta. Quest'ultima è firmata secondo le modalità previste all'art. 3 del presente atto e deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti obbligatori di seguito indicati:

a) relazione tecnica illustrativa dei servizi offerti in relazione ai criteri di valutazione di seguito specificati: La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 4.2, in maniera esaustiva la propria proposta tecnico progettuale. La relazione potrà essere composta massimo da 30 pagine in formato A4, con esclusione della copertina e di eventuali indici o schede tecniche allegate.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato Prestazionale posto a base di gara.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio massimo per l'offerta tecnica, pari a 70 punti, sarà effettuata dalla commissione in base ai criteri di natura qualitativa e quantitativa sotto elencati:

QUALITÀ DEL SERVIZIO	Totale 70 punti
-----------------------------	------------------------

Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il giudizio insindacabile della commissione di gara secondo i seguenti criteri:	
Progetto organizzativo di gestione specifico per la mensa scolastica Il punteggio massimo è da attribuirsi sommando i sotto elencati criteri: - piano per le modalità di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle derrate, Se < 3 giorni : 4 punti Se > 3 giorni: 0 punti - piano di organizzazione del personale per minimo n. 3 operatori e relative qualifiche professionali richiesti dal capitolato: ore lavorative giornaliere garantite complessivamente per le minimo n. 3 unità non inferiore a 12 (6 punti) Se inferiore: (0 punti) - piano di pulizia e sanificazione con le modalità di pulizia delle stoviglie, dei contenitori e dei locali (sia dei centri cottura che dei refettori), specificando i prodotti utilizzati (max 2 punti)	Max 12 punti
Introduzione prodotti biologici, DOP, IGP, a Km 0 Per ogni prodotto BIOLOGICO introdotto sarà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 7 punti (specificare i prodotti) Per ogni prodotto DOP/IGP introdotto sarà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 7 punti (specificare i prodotti) Per ogni prodotto a Km 0 introdotto sarà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 6 punti (specificare i prodotti) Per ogni categoria di prodotto (es. carne, frutta, verdura, pane, ecc.) acquistata da attività economiche presenti sul territorio comunale sarà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 5 punti (specificare i prodotti)	Max 25 punti
Gestione delle emergenze Il progetto deve prevedere una descrizione sulle modalità di gestione delle emergenze che la ditta si impegna ad adottare, in caso di eventuali guasti e/o imprevisti che compromettano il normale svolgimento del servizio presso il plesso scolastico. Deve essere in ogni caso garantita la presenza di un centro di cottura sussidiario situato ad una distanza chilometrica in grado di assicurare la distribuzione di pasti entro 30 minuti dalla fine cottura dei cibi:	Max 4 punti
Programma di formazione Il progetto dovrà contenere il programma di formazione ed aggiornamento che la Ditta si impegna ad applicare per tutta la durata dell'appalto al personale impiegato nel servizio, specificando le materie oggetto della formazione, i tempi ed il relativo numero di ore.	Max 2 punti
Possesso delle certificazioni di qualità sulla sicurezza alimentare Il punteggio verrà attribuito nella misura massima di 1 punto per ciascuna delle seguenti certificazioni possedute dall'operatore economico: UNI – ISO -22000 = 1 punto UNI- ISO – 10854 = 1 punto	Max 2 punti
Gestione delle diete speciali Il progetto deve contenere una descrizione sulle modalità di gestione delle diete speciali o di menù per utenze particolari	Max 2 punti

Migliorie ovvero proposte progettuali finalizzate al miglioramento del servizio stesso e/o alla riqualificazione delle attrezzature esistenti nei localiscolastici senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante. Verrà attribuito un punto per ogni ora in più di impiego del personale per la preparazione e distribuzione dei pasti <u>oltre a quello indicato nel piano di organizzazione del personale</u> fino ad un massimo di punti 3 Programmazione di adeguamento e ristrutturazione locali: -realizzate nel primo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (2 punti) -realizzate nel secondo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (1 punto) - realizzate nel terzo anno di vigenza contrattuale (0,50 punti) Integrazione dei tavoli e delle sedie utilizzati nei locali adibiti a refettorio: --realizzate nel primo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (2 punti) -realizzate nel secondo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (1 punto) - realizzate nel terzo anno di vigenza contrattuale (0,50 punti) Sostituzione stoviglie, bicchieri e posate non monouso: --realizzate nel primo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (2 punti) -realizzate nel secondo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (1 punto) - realizzate nel terzo anno di vigenza contrattuale (0,50 punti) Sostituzione lavastoviglie nelle cucine: --realizzate nel primo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (5 punti) -realizzate nel secondo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (3 punto) - realizzate nel terzo anno di vigenza contrattuale (1 punti) Integrazione di attrezzature nelle cucine: ---realizzate nel primo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (2 punti) -realizzate nel secondo anno di vigenza contrattuale presso la scuola (1 punto) - realizzate nel terzo anno di vigenza contrattuale (0,50 punti)	Max 23 punti
---	----------------------------

Fornitura di n. 40 pacchi alimentari (da distribuirsi nel mese di gennaio e giugno di ogni anno contrattuale) da destinare a progetti sociali composti dai seguenti beni di necessità: Kg. 1 Parmigiano Reggiano/Grana Padano, lt. 2 olio extra vergine oliva, Kg. 5 pasta di semola, lt. 2 latte, kg. 0,500 tonno in scatola, kg. 2 passata pomodoro, kg. 1 zucchero (4 punti). Altro_____ (max 3 punti)	
---	--

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

L'attribuzione del punteggio si effettua con la formula della "proporzionalità inversa", ovvero l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per il totale del punteggio tecnico. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

4.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente attraverso la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, assegnati discrezionalmente da parte di ciascun commissario.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa saranno determinati:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0.50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.

BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

b) determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio;

4.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

4.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo "aggregativo compensatore", in base a quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_a \times P_a + C_b \times P_b + \dots + C_n \times P_n$$

dove = punteggio concorrente *i*;

P_i

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

SUBAPPALTO:

E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di subappaltare anche parzialmente ad altra Ditta la fornitura dei pasti senza il consenso del Comune.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE DI GARA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

L’offerta e la documentazione devono essere redatte utilizzando i modelli allegati e messi a disposizione sul portale telematico, devono essere sottoscritti secondo quanto stabilito all’art. 3 del presente atto e devono pervenire a mezzo di **PIATTAFORMA TELEMATICA di cui al seguente link <https://isoladelgransasso.acquistitelematici.it/>**, a pena di esclusione dalla gara i seguenti documenti:

- “BUSTA VIRTUALE A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- “BUSTA VIRTUALE B” – OFFERTA TECNICA
- “BUSTA VIRTUALE C” – OFFERTA ECONOMICA

CONTENUTO DELLE BUSTE VIRTUALI:

“BUSTA VIRTUALE A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- a. **Domanda di partecipazione** (firmata congiuntamente in caso di RTI o consorzi costituenti) (secondo il modello **Allegato “A” – Istanza di partecipazione**)
- b. **Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del dpr. n. 445/2000** attestante il possesso dei requisiti di ordine generale in cui il concorrente dichiara di non trovarsi nelle situazioni indicate nell’art. 100, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (secondo il modello **Allegato “B” – “Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale in cui il concorrente dichiara di non trovarsi nelle situazioni indicate nell’art. 100 del D.Lgs. 36/2023)**;
- c. **Documento Unico di Gara Europeo DGUE:** Il concorrente compila il DGUE di cui allo

schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilando il modello DGUE predisposto dalla stazione appaltante e presente sul portale telematico secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui al Codice dei contratti pubblici, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui al Codice dei contratti pubblici sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla gara (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui all'art.3 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

- d. **Scheda di rilevazione** (secondo il modello **Allegato "C"** – "Scheda di rilevazione sui requisiti di capacità tecnico professionale ed economica-finanziaria").

Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Avvalimento.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.
- c) Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- d) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
- e) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- f) Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- g) Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
- h) Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso di Avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023:

- **La dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, deve essere resa con l'apposito modello **Allegato "D"** – **modello di "dichiarazione dell'Impresa ausiliaria in caso di avvalimento"**, che deve essere compilato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e sottoscritto dallo stesso

Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. L'operatore economico deve inoltre ALLEGARE:

- il contratto in copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio;
- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara e quindi di € 3.714,30 ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione: La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto avente IBAN IT45V0306976921100000046007.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

HomePage.jsp La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. **Riduzione del 20 %** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA8000, UNI EN ISO 14000, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 45001, UNI/Pdr 125, Ecolabel, EMAS.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile

- e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 2022.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

- “BUSTA VIRTUALE B” – OFFERTA TECNICA:

Costituita dall'offerta tecnica, redatta in lingua italiana.

L'offerta tecnica deve essere rimessa secondo il modello **Allegato “D” - “offerta tecnica”** e dovrà essere completato in ogni sua parte;

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'art. 35, comma 4, lett. a, del D.lgs. n. 36 del 2023, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione possono essere (prima era sono esclusi) esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare una dichiarazione firmata e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

- “BUSTA VIRTUALE C” - OFFERTA ECONOMICA:

Per presentare l'offerta economica, mediante indicazione del ribasso percentuale unico (massimo due decimali) sull'importo per singolo pasto, a base di gara secondo il modello **Allegato “E” – “Offerta economica”**.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2023, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

ART. 8

ULTERIORI NORME PER RTI E CONSORZI

Le associazioni temporanee e i soggetti di cui all'articolo 68 del D.Lgs. n. 36/2023 possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese da associare o consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo e il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o G.E.I.E. di tipo orizzontale l'offerta presentata determinerà responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione.

Nel caso in cui, invece, la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio è già perfezionata e documentata le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

La modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi nei casi previsti dall'art. 68, comma 17, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 97 del medesimo Codice.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- in caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 9

AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel capitolato e nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- Il mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica dall'aggiudicatario, costituisce grave inadempimento contrattuale. In presenza di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto all'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del procedimento. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non sarà stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- La mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti darà luogo all'esclusione dalla gara.

ART. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti pubblici, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del contratto.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla

procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART. 12 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 17 settembre 2024 alle ore 9.00.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

Il link per presenziare in modalità telematica alle operazioni di gara sarà comunicato ai partecipanti mediante la piattaforma telematica.

ART. 13 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 10 del presente disciplinare, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 14 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede in seduta pubblica alla sola apertura delle Buste tecniche al fine di verificarne il contenuto, per poi trasmettere le stesse alla Commissione di gara.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 del disciplinare

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 (DUE) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 18 del disciplinare di gara. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 18 del disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 del disciplinare i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 15 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a specifici elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. La Commissione di Gara o il RUP, a proprio insindacabile motivato giudizio, possono stabilire di sottoporre a verifica le offerte che

appaiano anormalmente basse. Nel caso la Commissione di Gara ritenga che una o più offerte siano anomale segnala tale circostanza al RUP il quale avvia la procedura di cui ai paragrafi seguenti.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di della Commissione di Gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale

rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136)

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

- Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nei documenti presentati dai concorrenti, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, e dalla legge n. 241/90.

- Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

- Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati sono l'Amministrazione aggiudicatrice e la Stazione appaltante del Comune di Isola del Gran Sasso.

ART. 18. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio

digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice dei contratti pubblici, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa ad interim

RUP

Ing. Maria Gabriella Fortezza